

Bruxelles, 7 giugno 2019
(OR. en)

9867/19

LIMITE

PECHE 267
CADREFIN 260
CODEC 1169

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0210(COD)**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (FEAMP) - Orientamento generale parziale

I. INTRODUZIONE

1. Il 12 giugno 2018, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto. La proposta è stata presentata al Consiglio "Agricoltura e pesca" del 18 giugno 2018.
2. La proposta FEAMP va vista nel contesto della proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP)¹ e della proposta della Commissione recante disposizioni comuni sui fondi orizzontali (RDC)².

¹ Proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018) 321 final); (COM(2018) 322 final); (COM(2018) 323 final); (COM(2018) 324 final).

² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018) 375 final - 2018/0196 (COD)).

3. Il Fondo intende dirigere in modo mirato i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima integrata dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani. Ai sensi della Comunicazione sul QFP, il nuovo FEAMP, così come quello attuale, continuerà a rappresentare uno strumento importante nel sostegno all'attuazione degli obiettivi della PCP, in particolare la sostenibilità del settore della pesca dell'UE e le comunità costiere che da quello dipendono. Continuerà altresì a rappresentare uno strumento prezioso per la promozione dell'economia blu nei settori della pesca e dell'acquacoltura, sostenendo così la crescita e la creazione di posti di lavoro salvaguardando nel contempo l'ambiente marino.
4. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno formulato il loro parere, rispettivamente, il 12 dicembre 2018 e il 16 maggio 2018.
5. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 4 aprile 2019³.
6. Il Gruppo "Politica interna della pesca" ha esaminato la proposta nelle riunioni svoltesi tra il 27 giugno 2018 e l'11 aprile 2019. L'11 aprile 2019, su richiesta della maggioranza delle delegazioni, la presidenza ha precisato la struttura del fondo nel testo di compromesso, sostituendo l'espressione "settori di sostegno" con "obiettivi specifici", collegati con il conseguimento degli obiettivi della PCP.
7. Sulla scorta di dette discussioni, la presidenza ha presentato al Gruppo un testo di compromesso⁴ che è stato esaminato nelle riunioni del 6, 10 e 16 maggio. Successivamente a tale esame la presidenza ha presentato un compromesso modificato⁵ il 23 maggio. La maggior parte delle disposizioni di questo compromesso modificato è stata ampiamente sostenuta dalle delegazioni, ma restano in sospeso alcuni punti.
8. Il 29 maggio 2019 la presidenza ha ricevuto dal Coreper orientamenti sui principali punti in sospeso, in seguito ai quali ha predisposto il testo di compromesso riportato nell'ADD 1 alla presente nota. Il 6 giugno 2019 il Gruppo ha dato ampio sostegno al testo⁶.
9. DK ha formulato una riserva d'esame parlamentare.

³ Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (FEAMP) (PE 625.439v03-00, A8-0176/2019).

⁴ WK 5543/2019.

⁵ WK 6253/2019.

⁶ WK 6669/2019.

II. COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA PER UN ORIENTAMENTO GENERALE PARZIALE

10. Il compromesso della presidenza lascia da parte tutti gli aspetti connessi al QFP [disposizioni tra parentesi quadre] e all'RDC (articoli 54, 55 e 56). Inoltre, saranno necessari ulteriori adeguamenti per allineare il testo del FEAMP ai regolamenti QFP e RDC una volta adottati. Riguardo ai considerando, agli atti delegati (articolo 52) o agli indicatori di risultato (articoli 37 e 48 e allegato I) non si è ancora tenuto un dibattito approfondito. Queste disposizioni andranno esaminate in una fase successiva.
11. Il compromesso della presidenza è stato elaborato sulla scorta delle discussioni svoltesi in sede di Gruppo, degli orientamenti ricevuti dal Coreper il 29 maggio 2019 e di numerose osservazioni scritte delle delegazioni. A parere della presidenza, questo compromesso è un buon equilibrio tra le posizioni delle delegazioni oltre che una buona base di partenza per le future discussioni con il Parlamento europeo.
12. Gli aspetti principali del compromesso della presidenza riguardano i punti elencati in appresso.
- a) Operazioni non ammissibili (articolo 13, lettere a), b), d) e l) e articoli 16, 16 nuovo, 17 e 18).
- i. *Operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o che accrescono la sua abilità di individuare i pesci (articolo 13, lettera a)):*

come nella proposta della Commissione, il compromesso prevede che le operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o la sua abilità di individuare i pesci non siano ammissibili al sostegno del FEAMP. Tuttavia, su richiesta di varie delegazioni e in seguito alla conferma del Coreper del 29 maggio 2019, il testo di compromesso comporta una deroga a questa disposizione, deroga che è limitata alle operazioni collegate a investimenti per la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro e l'efficienza energetica e si associa a condizioni molto restrittive, ossia:

- il segmento della flotta corrispondente dev'essere in equilibrio, e
- il massimale nazionale della capacità di pesca attribuito ad ogni Stato membro dev'essere rispettato.

Un approccio analogo è stato adottato nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

Secondo la presidenza il testo di compromesso offre un equilibrio adeguato tra le posizioni degli Stati membri, sostiene al contempo gli obiettivi ambientali e socioeconomici della PCP e non pregiudica gli impegni dell'UE nelle sedi internazionali, in particolare l'OMC.

- ii. Costruzione e acquisto di pescherecci o importazione di pescherecci (articolo 13, lettera b) e articolo 16) e sostituzione o ammodernamento di motori (articolo 13, lettera l) e articolo 16 nuovo):*

il compromesso della presidenza, come anche la proposta della Commissione, prevede che la costruzione e l'acquisto di pescherecci, o la loro importazione, come pure la sostituzione o l'ammodernamento di motori non costituiscano operazioni ammissibili al sostegno del FEAMP (articolo 13, lettere b) e l)), con alcune deroghe.

La Commissione nella sua proposta aveva limitato le deroghe ai pescherecci dediti alla piccola pesca. Tuttavia nel corso dell'esame della proposta in seno al Gruppo, la maggior parte delle delegazioni ha ritenuto che le deroghe andassero estese oltre le flotte della piccola pesca costiera. Per soddisfare questa gran maggioranza, il testo della presidenza ha quindi esteso le deroghe ai pescherecci di lunghezza fino a 24 metri. Il 29 maggio 2019 il Coreper ha confermato questo approccio.

- Primo acquisto di un peschereccio

La deroga di cui all'articolo 16 nuovo per il primo acquisto di un peschereccio prevede condizioni molto rigorose, che tengono conto dell'obiettivo di fondo della proposta della Commissione di sostenere il ricambio generazionale. La presidenza ritiene che questo compromesso rappresenti un ottimo equilibrio tra le posizioni degli Stati membri.

Il Parlamento europeo, nella sua posizione in prima lettura sul tema del primo acquisto di un peschereccio, ha previsto una facilità di accesso al credito, alle assicurazioni e agli strumenti finanziari per tutti i pescherecci, indipendentemente dalla loro lunghezza.

- Sostituzione o ammodernamento di motori

Il compromesso della presidenza mantiene la condizione prevista dalla proposta della Commissione, ossia che la capacità in kW del motore nuovo o ammodernato non deve superare quella del motore già in uso, ma aggiunge una condizione supplementare per i pescherecci di lunghezza compresa tra i 12 e i 24 metri, cioè che il motore nuovo o ammodernato dovrebbe emettere almeno il 15% di CO₂ in meno rispetto al regime in vigore. Il 29 maggio 2019 il Coreper ha confermato questo approccio. Inoltre, per quanto riguarda il metodo utilizzato per misurare la riduzione di emissioni di CO₂, il Coreper ha sostenuto il modo di procedere della presidenza, vale a dire conferire alla Commissione il potere di adottare atti d'esecuzione allo scopo di stabilire detto metodo di calcolo della riduzione di emissioni di CO₂ al fine di garantire un terreno di parità nell'applicazione di tale condizione.

Il compromesso della presidenza rispecchia il desiderio della gran maggioranza degli Stati membri di estendere il sostegno alle flotte diverse da quelle dedite alla piccola pesca, senza una riduzione obbligatoria della potenza in kW, in linea con l'attuale QFP.

iii. *Arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca (articolo 13, lettera d), articoli 17 e 18)*

Come nella proposta della Commissione, il testo della presidenza prevede che l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca non siano operazioni ammissibili al sostegno del FEAMP, ma con alcune deroghe,

le quali rispecchiano la richiesta di gran parte delle delegazioni di mantenere lo status quo dell'attuale regolamento FEAMP su questo punto. Il Parlamento europeo ha adottato una posizione analoga al riguardo.

b) Aliquota di intensità di aiuto per il primo acquisto di un peschereccio (riga 1 dell'allegato III)

La Commissione ha proposto di scostarsi dalla regola generale del 50% per l'aliquota massima di intensità di aiuto e di fissare un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 30% per gli investimenti sia nel primo acquisto di un peschereccio che nella sostituzione o nell'ammodernamento di un motore.

Nel corso dell'esame del Gruppo, un buon numero di delegazioni ha chiesto che l'aliquota di intensità di aiuto sia mantenuta al 50%. Il 29 maggio 2019 la presidenza ha ricevuto orientamenti dal Coreper di mantenere l'aliquota di intensità di aiuto per questo tipo di investimenti al 50%.

c) Destinazione specifica per compiti di controllo e raccolta dei dati (articolo 6, paragrafo 4)

Analogamente alla proposta della Commissione, il compromesso della presidenza prevede che almeno il 15% del sostegno finanziario dell'Unione attribuito per ciascuno Stato membro sia assegnato per compiti di controllo e raccolta dati. Ciò permetterebbe di aumentare il numero di stock per i quali è disponibile un parere scientifico nonché di migliorare le conoscenze scientifiche sull'ambiente marino, nel rispetto degli obiettivi della PCP. Alcune delegazioni vorrebbero aumentare la percentuale di destinazione specifica, fino al 25%, mentre altre hanno chiesto di ridurla al 3% o persino di sopprimerla.

Nel mantenere la proposta della Commissione su questo punto, la presidenza ritiene che il testo rappresenti un compromesso equilibrato tra le varie posizioni delle delegazioni e offra flessibilità su tutte le problematiche espresse dalle delegazioni.

III. CONCLUSIONI

13. Si invita il Coreper:

- ad approvare il compromesso della presidenza di orientamento generale parziale sul FEAMP, riportato nell'ADD 1 della presente nota; e
 - a invitare il Consiglio a dare il proprio accordo sull'orientamento generale parziale relativo al FEAMP nella sua prossima sessione del 18 giugno 2019.
-